# SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO

**FIDEJUSSIONE/POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI FAC-SIMILE**

# (carta intestata e indirizzo della filiale/agenzia emittente la garanzia)

Garanzia n.

OGGETTO:

**In caso di fidejussione bancaria:**

i contenuti del presente fac-simile dovranno essere ricompresi nella fidejussione che dovrà essere rilasciata da un istituto di credito avente sede nei Paesi dell’UE autorizzato ad operare in Italia ed iscritto nell’albo unico delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e previsto dall’art.13 del Dlgs.385/93, nell’albo unico dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia e previsto dall’art. 64 del Dlgs.385/93 o nell’albo unico delle Banche estere in libera prestazione di servizi tenuto dalla Banca d’Italia e previsto dall’art.16 del Dlgs. 385/93.

**In caso di polizza assicurativa fidejussoria:**

i contenuti del presente fac-simile dovranno essere ricompresi nella polizza assicurativa fidejussoria che dovrà essere rilasciata da una compagnia assicurativa ad esclusione degli intermediari iscritti nell’art.106 TUB, avente sede nei Paesi dell’UE autorizzata ad operare in Italia ed iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, tenuto dall’IVASS ed istituito ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva n. 2002/92/CE.

La sottoscritta Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria/Compagnia assicurativa

 , in seguito denominata per brevità “Garante”, iscritta nell’Albo Unico (a seconda dell’Istituto che concede la Garanzia Inserire delle Banche/ dei Gruppi Bancari/ Banche estere in libera prestazione di servizi) tenuto dalla Banca d’Italia al numero /iscritta Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero 1,(di seguito denominata Società) con Sede Legale e Direzione Generale: in via , rappresentata in questo atto dai seguenti sottoscrittori nato a il in qualità di , nato a il \_\_\_\_

in qualità di , domiciliata presso , casella di P.E.C.

# PREMESSO CHE:

1. che (ragione sociale Beneficiario), di qui in avanti detto Contraente, con sede in

…………….…… (….) via ……………………………… n° …. CAP ………codice fiscale partita Iva

……………………………………, è in procinto di realizzare un progetto denominato (titolo

progetto) in esito all’avviso pubblico (titolo dell’Avviso)…………………………….

1 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’ albo delle banche presso la Banca d’Italia e per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 DLgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

1. che le spese per attuare le iniziative previste nel progetto sopraindicato ammontano complessivamente

a € 000.000,00 (lettere);

1. che il Dipartimento per le Politiche Antidroga, di seguito Dipartimento (o “Ente garantito”), ha concesso al Contraente un finanziamento complessivo fino all’importo massimo di € 000.000,00 (lettere) in conformità a quanto previsto dall’Avviso citato e secondo le modalità previste nella Convenzione stipulata in data 00/00/0000;
2. che ai sensi dell’art. 9 lettera c), punto 1 delle disposizioni di cui all’Avviso pubblico e all’art. della convenzione stipulata in data 00/00/0000 rappresenta condizione necessaria, ai fini dell’erogazione della prima tranche del cofinanziamento pari a € 000.000,00 (lettere), il rilascio di un’idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa;
3. che il Contraente è obbligato a realizzare il progetto sopraindicato entro il ;
4. che il suddetto Dipartimento potrà revocare al Contraente il finanziamento concesso e risolvere di diritto la Convenzione stipulata il 00/00/0000 in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico e secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa;
5. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
6. la Banca …………./Società di assicurazione ………… è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Dipartimento, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;

# TUTTO CIO’ PREMESSO

Che forma parte integrante del presente atto,

la sottoscritta ……………………………………………….., come sopra dettagliatamente individuata, per mezzo dei sottoscrittori sopra identificati

dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore del Dipartimento, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell’importo di Euro ……….

corrispondente al 30% del cofinanziamento concesso maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

# CONDIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Dipartimento nei limiti della somma

indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro , ( /00) erogata a titolo di 1^ tranche dell’importo complessivo del Progetto al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino al 24^ (ventiquattresimo) mese successivo alla data fissata dalla lett. e) in premessa, salvo eventuali proroghe disposte dal Dipartimento per le politiche antidroga che comporteranno l’automatica estensione della garanzia.

La durata progettuale è quella indicata in convenzione e decorre dalla comunicazione scritta di avvio attività effettuata dal beneficiario.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria ha efficacia fino all’ultimazione delle attività previste nel progetto, comprese le conseguenti attività di verifica amministrativa-contabile della documentazione probatoria.

La garanzia sarà svincolata dal Dipartimento per le politiche antidroga mediante comunicazione che attesti la conclusione delle attività progettuali ed il positivo esito delle verifiche, ovvero l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca o di decadenza. ​

Nell’ambito del periodo di durata della garanzia il Beneficiario, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

# ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società verserà a semplice richiesta scritta dell’Ente garantito e, comunque entro i 15 gg. successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’indennizzo dovuto in conseguenza dell’inadempimento del contraente nei limiti del massimale di garanzia. L’eventuale mancato pagamento dei premi non potrà, in nessun caso, essere opposto all’Ente garantito, pur nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento o sottoposizione da procedure concorsuali o in liquidazione del contraente.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal Dipartimento a mezzo posta elettronica certificata intestata

alla “Società”, così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c. c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

# ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

# ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

* 1. possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art.1 della L.10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 107 del

D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:

* + 1. se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
		2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS;
		3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
	1. di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzodirezionedpa@pec.governo.it, Raccomanda A/R al Dipartimento per le politiche antidroga – Via della Ferratella in Laterano 51 – Roma, l’eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.

# ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETà

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante in premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

# ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

# IL CONTRAENTE

(Firma autenticata o elettronica qualificata o digitale) **LA SOCIETA’**

(Banca/Società di Assicurazione/ Società finanziaria) (Firma autenticata o elettronica qualificata o digitale)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare

specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo) Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

# IL CONTRAENTE

(Firma autenticata o elettronica qualificata o digitale) **LA SOCIETA’**

(Banca/Società di Assicurazione/ Società finanziaria) (Firma autenticata o elettronica qualificata o digitale)